

REGOLAMENTO E TARIFFA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PESO PUBBLICO

ART. 1

E' stabilito a favore del Comune di Ceneselli l'esercizio dei diritti di peso pubblico con privativa ai sensi dell'art. 10, n. 4, del T.U. sulla Finanza locale 14 Settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.

ART. 2

E' vietato a chiunque di tenere in servizio del pubblico qualsiasi strumento di peso se prima non ha ottenuto apposita autorizzazione dell'autorità comunale.

ART. 3

E' vietato ai privati di fare comunque concorrenza alla privativa Comunale. Tuttavia è loro consentito di valersi, anche in pubblico, di pesi propri o presi occasionalmente in prestito per vendere merci di loro proprietà.

La prestazione gratuita di pesi a privati è permessa, salvo che la sua frequenza danneggi l'esercizio di diritto di privativa da parte del Comune, nel qualcaso i contravventori saranno puniti ai termini dell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 4

Chiunque verrà a pesare sul mercato generi di ogni specie e natura alle pese di proprietà comunale, dovrà corrispondere all'appaltatore il diritto fissato nell'annessa tariffa, ritirandone ricevuta.

Il corrispettivo del diritto di pesa è a carico di colui che richiede l'operazione.

ART. 5

Nei locali destinati al peso pubblico verrà costantemente tenuta affissa copia del presente Regolamento, dell'annessa tariffa e dell'orario fissato dalla Giunta Comunale.

ART. 6

La riscossione dei diritti di peso pubblico verrà fatta a mezzo di bollettario di fattura a madre e figlia, previamente vidimato e timbrato dall'ufficio di Ragioneria e restituito una volta terminato .

Ogni bolletta porterà il numero d'ordine progressivo, la qualità e la quantità dei generi pesati, il nome e cognome del contribuente e l'ammontare dei diritti riscossi.

Il bollettario, appena terminato, sarà consegnato all'ufficio comunale per le operazioni di controllo e deposito in archivio.

Il Sindaco può richiedere la consegna del bollettario all'ufficio comunale tutte le volte che lo riterrà opportuno per eseguire i debiti controlli.

ART. 7

E' severamente proibito all'appaltatore del peso pubblico l'uso di libri e brogliacci, il rilascio di biglietti, ricevute provvisorie e qualunque altro sistema che non sia la bolletta staccata dal bollettario di cui al precedente art. 6.

ART. 8

Alla fornitura dei bollettari provvede l'appaltatore, e dovrà altresì provvedere ad aprire una propria partita IVA ed essere in regola con tutte le leggi fiscali.

ART. 9

I carichi vengono pesati man mano che si presentano senza riguardo di preferenza per chiunque.

ART. 10

Se i generi per i quali si richiede la verifica del peso non possono essere pesati in una sola volta, si esigerà un solo diritto sul totale delle pesate richieste dal contribuente purchè esse si succedano l'una all'altra senza interruzione di tempo.

Per gli autoveicoli con rimorchio dovranno farsi sempre due pesate ed esigere due distinti diritti.

ART. 11

Agli effetti della liquidazione del diritto di peso pubblico, la frazione del quintale sarà considerata come un quintale.

ART. 12

La pesatura della tara sarà gratuita nei soli seguenti casi:

- Se fatta nelle ventiquattro ore dall'ufficio del peso pubblico che accertò il lordo del carico e se accompagnata dalla bolletta della relativa pesatura.
- Se non lasci sospetto di sostituzione o di altri maneggi a danno del pubblico.
- Quando non si tratti di tara preventiva che è soggetta al diritto di peso.

Sono considerati come tara i veicoli, i recipienti, le catene, i cordami e quant'altro serve a contenere o ad assicurare il carico.

ART. 13

Non potrà essere rilasciata bolletta di pesatura della tara se non dopo che la pesatura del veicolo vuoto, recipiente od altro, sia effettuata dall'appaltatore del peso pubblico, non potendosi tenere alcun conto delle tare marcate anche se fissate di comune accordo tra venditore e compratore.

ART. 14

E' inibito all'appaltaore del peso pubblico di eseguire la pesatura sulle pese a ponte in bilico del Comune, quando il carico superi la portata delle pese stesse.

ART. 15

In casi straordinari, in occasione di fiere, mercati, durante la campagna vinicola, l'appaltatore del peso pubblico è tenuto ad eseguire la pesatura anche fuori dall'orario normale.

ART. 16

E' rigorosamente vietato il rilascio di duplicati di bollette di pesa pubblica od altro documento qualsiasi, da parte del pesatore.

In caso di smarrimento della bolletta l'interessato potrà rivolgersi al Sindaco per avere un certificato di eseguito pagamento del diritto di pesa dietro verifica della bolletta madre della quale saranno riportati gli estremi.

ART. 17

Insorgendo contestazioni sull'applicazione del presente regolamento e della annessa tariffa, il contribuente non può sottrarsi dal pagare i diritti di peso come richiesto dall'appaltatore del servizio, salvo a far valere i suoi diritti nelle forme prescritte dalla legge.

ART. 18

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, saranno puniti a termine di legge, osservato il procedimento dell'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n.530.

ART. 19

L'esercizio con diritto di privativa del diritto di pesa pubblica viene disimpegnato mediante appalto per **asta pubblica** col metodo delle offerte segnate da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta.

ART. 20

L'appaltatore del servizio di peso pubblico dovrà corrispondere al Comune, annualmente ed in via anticipata, al 1° gennaio, l'importo di **€ 52**, quale canone base, più l'aumento d'asta risultante dalla gara.

ART. 21

La durata del contratto è fissata anni cinque dalla data di stipula.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'appaltatore.

ART. 22

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione secondo i termini dettati dallo Statuto Comunale.

TARIFFA DEI DIRITTI DI PESO PUBBLICO

1. Per ogni pesatura di ogni tipo di merce, compreso il bestiame caricato su autoveicoli:
 - Da 1 a 50 q.li € 0,50
 - Da 50 a 100 q.li € 1,00
 - Oltre i 100 q.li € 1,55
2. Per pesature eseguite nei giorni festivi e per quelle effettuate fuori dall'orario normale, tutti i diritti sono aumentati del 50%.

